

N. 30731/14 R.G. notizie di reato  
N. 6104/14 R.G. Trib.

Sentenza n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_  
Data del deposito \_\_\_\_\_  
Data irrevocabilità \_\_\_\_\_  
V° del P.G. \_\_\_\_\_  
N. Reg. Esec. \_\_\_\_\_  
N. Part. Cred. Inser. a SIC \_\_\_\_\_  
Redatta scheda il \_\_\_\_\_



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI TORINO  
TERZA SEZIONE PENALE**

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Natale all'esito dell'udienza in camera di consiglio del **17.12.2014** ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**S E N T E N Z A**

ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.p. nei confronti di:

**G\*\*\* T\*\*\***, nato in Senegal l'11.8.1988, C.U.I. 034BU7T, attualmente sottoposto per questa causa alla misura del divieto di dimora nel comune di Torino –ASSENTE- elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso il difensore difeso di fiducia dall'Avv. Alessandro Gasparini del Foro di Torino,

**IMPUTATO**

*1. del reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, acquistato e comunque illecitamente detenuto a fine di farne commercio sostanze stupefacenti di tipo cocaina per una quantità complessiva netta di gr. 77,550, contenente milligrammi 53.137,26 di principio attivo, di cui alla tabella 1 dell'art.14, da considerarsi non per uso personale e quindi fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 stessa legge.  
In Torino l'11 novembre 2014.*

***Con la recidiva di cui all'art. 99 comma 1 c.p.***

**Conclusioni delle parti:**

**P.M.:** riconosciute le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla recidiva chiede la condanna alla pena già ridotta per il rito, di anni 3 mesi 6 gg 20 di reclusione ed euro 12.000 di multa.

**Difesa:** preliminarmente riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73 co 5 DPR 309/90 con concessione delle attenuanti generiche; pena da irrogare comunque nei minimi edittali; in subordine: sollevare questione di legittimità costituzionale per le ragioni dettagliate nella memoria depositata; in ulteriore subordine minimo pena per il reato in contestazione e concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. L'imputato è stato tratto in arresto e quindi citato a comparire per la celebrazione del giudizio direttissimo ex artt. 449, comma 5, c.p.p. (avendo reso confessione in occasione dell'interrogatorio sostenuto davanti al GIP).

All'udienza fissata per la celebrazione del giudizio non è comparso l'imputato, pur avendo egli ricevuto rituale comunicazione della citazione a comparire, presso il domicilio da lui eletto. Sicchè si è proceduto in sua assenza.

Nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, l'imputato – tramite il difensore e procuratore speciale – ha quindi formulato istanza di celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato.

Amnesso il rito ed acquisito il fascicolo del Pubblico Ministero ed esaurita la discussione, le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. Il difensore ha altresì depositato memoria nella quale si illustrano i motivi per cui il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 sarebbe incostituzionale.

2. I fatti per cui si procede traggono origine da un controllo di polizia espletato da personale del Commissariato di P.S. San Paolo, in data 11.11.2014, alle ore 23.45 circa; gli operatori di pubblica sicurezza, controllando il veicolo VW Polo tg. \*\*\*\*\* con a bordo due persone di nazionalità africana, appurano che uno dei due (il passeggero, poi identificato in G\*\*\*) risulta attinto da un ordine di espulsione emesso dal Questore di Torino, in data 02.09.2009.

Il personale operante, dunque, conduce G\*\*\* negli uffici di Polizia, per provvedere agli accertamenti di rito.

Sennonché, nel corso della perquisizione personale alla quale G\*\*\* viene assoggettato, gli operatori di PG rinvennero una bustina con polvere bianca per un peso di gr. 80 circa, confezionata in un unico sacchetto trasparente, avvolta in pellicola per alimenti. I primi accertamenti hanno permesso di appurare che – al narcotest – la sostanza risulta essere cocaina.

Una successiva consulenza tecnica disposta dal PM permetterà poi di avere esatta cognizione della composizione quali-quantitativa della sostanza sequestrata. Si tratta – come contestato in imputazione – di 77,550 grammi di cocaina, con un quantitativo di principio attivo pari a 53.137,26 milligrammi.

Gli operanti procedono dunque al sequestro dello stupefacente, del denaro (60 euro) e dei due cellulari trovati in possesso di G\*\*\*; nel verbale di arresto si evidenzia che uno dei due telefoni ha ricevuto, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, numerose chiamate da uno stesso numero (che, però, gli operanti non sono riusciti a memorizzare, posto che l'apparecchio di G\*\*\* si è improvvisamente spento per mancanza di carica).

Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP, G\*\*\* T\*\*\* ha poi reso dichiarazioni ampiamente ammissive. Sintetizzando il contenuto dell'interrogatorio, occorre allora dire che G\*\*\* ha dichiarato di: (a) essere stato consapevole della natura della sostanza da lui detenuta e trasportata; (b) di avere ricevuto da tale Michel l'incarico di portare la cocaina in un bar in corso Francia; (c) di avere già svolto analogo trasporto in altre tre precedenti occasioni (ciò che non costituisce oggetto di contestazione in questa sede).

3. Alla luce dei dati probatori sopra sintetizzati occorre allora dire che risultano integrati tutti gli elementi costitutivi – oggettivo e soggettivo – del delitto in contestazione.

Il fatto materiale della *detenzione* dello stupefacente è da ritenere pienamente provato alla luce di quanto appurato a seguito della perquisizione dell'imputato. Il dato quantitativo – e la mancanza di allegazioni sul punto da parte dell'imputato – dimostra poi che la destinazione della sostanza era rivolta ad una cessione a terzi (lo stesso imputato sostiene di avere ricevuto incarico di *consegnare* la sostanza ad una terza persona).

Nemmeno si può dubitare – stante la inequivoca confessione – della sussistenza della piena consapevolezza, da parte di G\*\*\*, di avere detenuto sostanza stupefacente.

Ciò posto, occorre ora dire che il difensore sollecita una diversa qualificazione giuridica del fatto, ritenendo che il fatto debba essere qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990.

In senso contrario alle attese difensive, si ritiene che la contestazione elevata dal PM, di violazione dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 sia corretta.

Ad escludere che il fatto commesso da G\*\*\* sia di lieve entità valgono due considerazioni. La prima è relativa all'intensità del dolo: G\*\*\* – che dichiara di avere già svolto in altre tre occasioni il ruolo di corriere – era pienamente consapevole di quanto stava trasportando.

La seconda – di per sé assorbente – è relativa al quantitativo di sostanza detenuta e trasportata dall'imputato: si tratta di un quantitativo di

stupefacente che è pari a 77 grammi circa di sostanza stupefacente, contenente un principio attivo superiore a 53 grammi. Sicché sia il quantitativo assoluto, sia la percentuale di purezza della cocaina portano a ritenere che la sostanza stupefacente detenuta dall'imputato fosse capace di generare un elevato numero di dosi singole e, perciò, di soddisfare un numero di consumatori finali decisamente elevato. Ciò che esclude che sia stata modesta la lesione procurata al bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice (tra i vari beni oggetto di tutela, merita qui menzione la *salute pubblica*).

4. Prima di procedere alla determinazione del trattamento sanzionatorio da irrogare in concreto a G\*\*\* T\*\*\* è necessario esaminare la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Difesa in ordine al trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie incriminatrice qui contestata.

4.1. Secondo la Difesa – che ripercorre nella memoria tutta la recente evoluzione normativa che ha investito la fattispecie incriminatrice (con sovrapposizione di novelle legislative e interventi della Corte costituzionale) – il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 (nel testo oggi vigente) sarebbe in contrasto con almeno due parametri di rilievo costituzionale:

(a) con il principio di ragionevolezza-eguaglianza, ritenendo la Difesa che il differenziale sanzionatorio ravvisabile tra ipotesi di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (come noto, oggi fattispecie autonoma) sia di ampiezza tale da risultare macroscopicamente ingiustificato: a fronte di una condotta naturalisticamente analoga (seppure con grado di offesa crescente), il discrimine tra ipotesi lievi e non lievi comporterebbe un raddoppio irragionevole della pena minima dell'ipotesi non lieve rispetto alla pena massima prevista per l'ipotesi lieve. Divaricazione sanzionatoria che – secondo la Difesa – non ha eguali nell'ordinamento; nella memoria difensiva vengono evocati – quali *tertia comparationis* – i casi ritenuti analoghi:

(a.1) della differenza sanzionatoria tra ipotesi lievi e non lievi in materia di droghe leggere (art. 73 comma 4 e comma 5 D.P.R. n. 309/1990), in cui addirittura vi è una parziale sovrapposizione di cornici edittali;

(a.2) della differenza sanzionatoria riscontrabile tra ipotesi di ricettazione di speciale tenuità e ricettazione non attenuata (in cui vi è una parziale sovrapposizione di cornici edittali);

(a.3) in materia fallimentare, con la previsione dell'art. 219 l.fall., che prevede una diminuzione di pena sino ad un terzo, in caso di danno patrimoniale di speciale tenuità.

(b) con il principio di necessaria ragionevolezza intrinseca della norma sanzionatoria, sotto il profilo della violazione del principio di proporzione tra disvalore del fatto e sanzione comminata dal legislatore (art. 3 e 27 Cost.); ad avviso della Difesa, la pena minima di otto anni di reclusione prevista per la violazione dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n.

309/1990 sarebbe manifestamente sproporzionata; solo per fare qualche esempio – prosegue la Difesa – la pena minima prevista dalla fattispecie qui in esame è superiore alle pene previste dal legislatore per reati di sicura gravità, quali la partecipazione ad associazioni terroristiche (270 bis cp) o mafiose (416 bis cp), la concussione, le lesioni gravissime, la rapina aggravata, l'estorsione, la violenza sessuale, la fabbricazione o introduzione di armi da guerra nel territorio dello Stato.

4.2. Il Tribunale ritiene che la questione debba essere respinta, in quanto manifestamente infondata; la pur seria questione sollevata dalla Difesa è, in ultima analisi, tesa ad investire la Corte costituzionale di una questione che rientra nell'ambito che si deve ritenere riservato alla discrezionalità del legislatore.

La necessaria premessa del ragionamento è da fondare sulla consolidata linea interpretativa della giurisprudenza costituzionale secondo la quale «al pari della configurazione delle fattispecie astratte di reato, anche la commisurazione delle sanzioni per ciascuna di esse è materia affidata alla discrezionalità del legislatore, in quanto involge apprezzamenti tipicamente politici. Le scelte legislative sono, pertanto, sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione (ex plurimis, sentenze n. 161 del 2009, n. 324 del 2008, n. 22 del 2007 e n. 394 del 2006)» [così, efficacemente, Corte costituzionale sentenza n. 68 del 2012, punto 4 del *considerato in diritto*; identico principio è stato affermato anche in decisioni successive, di recente in Corte costituzionale, sentenza n. 81 del 2014].

Deve allora escludersi anzitutto che possano essere utilizzate quale utile termine di comparazione nel giudizio molte delle fattispecie evocate nella memoria del difensore (artt. 270 bis, 416 bis, 317, 583, comma 2, 609 bis 628, comma 3, 629, 648, comma 2, c.p., artt. 216-219 l. fall., art. 1 legge n. 895/1967). Si tratta di fattispecie di reato predisposte dal legislatore a tutela di beni giuridici affatto diversi da quello oggetto di tutela in questa sede. Infatti, «il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la ragionevolezza delle scelte legislative, deve avere ad oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione» [così, efficacemente, Corte costituzionale sentenza n. 161 del 2009, punto 3 del *considerato in diritto*].

4.3. Resta dunque da verificare se – all'interno della disciplina penale degli stupefacenti – il legislatore abbia fatto un esercizio manifestamente irragionevole o arbitrario del proprio potere discrezionale.

Due profili vengono in discussione.

Un primo profilo – non esplicitamente denunciato nella questione sollevata dalla Difesa, ma comunque da tenere in considerazione – attiene

alla ragionevolezza dell'attuale assetto di incriminazioni e previsioni di trattamento sanzionatorio; esso è indifferenziato per i fatti qualificati come di lieve entità, abbiano essi ad oggetto droghe pesanti o leggere (art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990); esso risulta, viceversa, diversificato per i fatti qualificati come di non lieve entità (posto che l'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990 – nella versione “reviviscente” a seguito di Corte costituzionale sentenza n. 32 del 2014 – delinea un quadro edittale significativamente differenziato per i fatti relativi alle droghe pesanti rispetto a quelle leggere).

È manifestamente irragionevole – o arbitrario – distinguere le situazioni e le sanzioni in un caso (fatti non lievi) e non distinguere nell'altro (fatti lievi)?

Il secondo profilo che viene in discussione è, invece, relativo alle pene in concreto “scelte” dal legislatore per le violazioni dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990.

Secondo il difensore è *intrinsecamente irragionevole* che – per le droghe “leggere” – il legislatore abbia delineato un quadro edittale in cui vi è una (parziale) sovrapposizione di possibilità sanzionatoria tra fatti lievi (da sei mesi a quattro anni di reclusione, oltre alla multa) e fatti non lievi (da due a sei anni di reclusione, oltre alla multa), mentre – per le droghe “pesanti” – le scelte siano state di segno assolutamente diverso (fatti lievi: da sei mesi a quattro anni di reclusione, oltre alla multa; fatti non lievi, da otto a vent'anni di reclusione, oltre alla multa).

Il Tribunale ritiene che ambedue i profili appena menzionati non consentano di sollevare una questione di legittimità costituzionale posto che essa, ove proposta, risulterebbe inammissibile. La Corte costituzionale ha infatti ripetutamente avvertito che – ove questa sia investita di questioni che sollecitano l'emissione di pronunce manipolative – la decisione deve essere «a rime obbligate», ossia trovare la propria *necessità costituzionale* già nel tessuto normativo; solo una manipolazione del testo a rime costituzionalmente obbligate consente di ritenere che la Corte costituzionale eserciti una propria prerogativa interpretativa, senza appropriarsi di prerogative di scelta riservate al legislatore.

Nel caso qui in esame non si ravvisa l'esistenza di una risposta «a rime obbligate».

Quanto al primo profilo sopra indicato (trattamento sanzionatorio indifferenziato per i fatti lievi; trattamento sanzionatorio differenziato – tra droghe leggere e pesanti – per i fatti non lievi), difetta una scelta costituzionalmente necessitata dalla Carta o dal sistema di rango primario.

La Consulta sarebbe inevitabilmente investita di una scelta che potrebbe avere due possibili esiti: l'integrale equiparazione del trattamento sanzionatorio tra droghe pesanti e droghe leggere (come nel vigore del testo dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, come modificato con legge n. 49/2006, dichiarata incostituzionale per vizi relativi all'*iter legis*); ovvero la integrale differenziazione di trattamento sia con riferimento ai fatti

lievi sia con riferimento ai fatti non lievi (come nella versione originaria dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990). Ciò dimostra che, per risolvere il profilo di irragionevolezza del quale verrebbe eventualmente investita, la Corte dovrebbe esercitare un potere discrezionale che – attenendo la politica criminale – è tipicamente riservato al legislatore (non essendovi ragioni di rilievo costituzionale che impongano l'una o l'altra opzione).

Quanto al secondo profilo, con esso si censura – perché manifestamente irragionevole e tale da condurre ad esiti sanzionatori sproporzionati – la scelta del legislatore relativamente alla determinazione della pena minima per le violazioni dell'art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/1990 (pari al doppio della pena massima prevista per le violazioni dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990). Scelta che – secondo la Difesa – sarebbe manifestamente irragionevole, posto che – per le droghe leggere, invece – le scelte del legislatore sono state di segno diverso (con parziale sovrapposizione delle cornici edittali).

Ma – anche in questo caso – ciò che difetta è la possibilità di prospettare alla Corte costituzionale un quesito che implichi una risposta «a rime obbligate». Infatti – e anche volendo ammettere che sia irragionevole la differente disciplina dettata per le droghe “leggere” e per quelle “pesanti” (punto nemmeno scontato, peraltro) – si possono delineare una pluralità di scelte possibili: abbassare il minimo edittale dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990, magari sotto la soglia della pena massima edittale prevista per l'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 (ma fino a quanto?), oppure sino a farlo coincidere con il predetto massimo edittale.

E proprio la pluralità di possibili scenari che si dovrebbero proporre all'esame della Consulta – nessuno dei quali *costituzionalmente* necessitato – dimostra che ciò che in definitiva si auspica è l'emissione di una pronuncia manipolativa che implicherebbe l'esercizio di un potere discrezionale ancora una volta tipicamente riservato al legislatore. Del resto, la Corte costituzionale – con riferimento ad altro caso – ha già dichiarato inammissibili richieste di emissione di pronunce manipolative di un determinato quadro sanzionatorio, evidenziando che «un eventuale intervento di riequilibrio di questa Corte non potrebbe in alcun modo rimodulare le sanzioni previste dalla legge, senza sostituire la propria valutazione a quella che spetta al legislatore», ove il proposto allineamento delle sanzioni implichi una «scelta non “a rime obbligate”» (così Corte costituzionale, sentenza n. 81 del 2014, *considerato in diritto*, punto 5; cfr. anche, Corte costituzionale, sentenza n. 22 del 2007 e n. 252/2012).

Per tali ragioni – anche ove dovessero nutrirsi perplessità in ordine alla ragionevolezza del quadro sanzionatorio oggi in vigore – si ritiene che la questione di legittimità costituzionale proposta in questa sede debba essere respinta, posto che – così delineata l'auspicata questione di legittimità costituzionale – verosimilmente essa avrebbe come esito quello di una pronuncia di inammissibilità o – al più – dell'emissione di una di quelle che vengono definite “sentenze monito”.

5. Tornando al merito del presente procedimento, quanto al trattamento sanzionatorio da infliggere in concreto all'imputato, occorre anzitutto evidenziare che, all'imputato, possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche (giustificate dall'assenza di precedenti specifici e dalla piena ed inequivoca confessione resa, spintasi sino al punto di riferire di ulteriori fatti aventi rilievo penale, correndo il rischio di essere assoggettato ad ulteriori incriminazioni, giustamente non elevate dal pubblico ministero, in considerazione della genericità della notizia di reato acquisita).

Le predette attenuanti debbono – nel giudizio di bilanciamento – prevalere sulla recidiva contestata (relativa ad un episodio di declinazione di false generalità risalente al 2008, allora sanzionato con il minimo della pena; precedente, dunque, da ritenere scarsamente significativo in punto pericolosità dell'imputato).

La pena da infliggere in concreto all'imputato deve essere determinata nella misura minima edittale. Tale conclusione si giustifica con il fatto che il quantitativo di stupefacente detenuto da G\*\*\* (pur di consistenza tale da escludere l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990) è non esorbitante; a tale considerazione si deve aggiungere la constatazione del fatto che l'imputato ha commesso il reato con modalità assolutamente rudimentali e prive di particolari connotati di organizzazione (essendo evidente che egli – nella catena del traffico illecito – si colloca in posizione marginale e assolutamente gregaria).

La pena di anni otto di reclusione ed euro 27.000, deve poi essere ridotta per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche a anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa ed ulteriormente ridotta ad anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 12.000 di multa per effetto del rito prescelto.

La condanna dell'imputato alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante l'arresto in flagranza sono conseguenza legale della condanna sopra inflitta.

Alla condanna conseguono *ex lege* le determinazioni sui corpi di reato, essendo obbligatoria la confisca e distruzione dello stupefacente, dovuta ex art. 12 *sexies* d.l. 306/1992 la confisca del denaro (della cui lecita provenienza l'imputato, disoccupato e nullatenente, non ha offerto giustificazione), opportuna a fini di prevenzione la confisca dei due telefoni cellulari (che costituiscono il possibile punto di collegamento tra imputato e i suoi contatti nella catena del narco-traffico).

L'imputato è cittadino straniero e alloglotta (già assistito in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto da un interprete), sicché si deve disporre – ex art. 143 c.p.p. – la traduzione della presente sentenza in lingua nota all'imputato.



**P. Q. M.**

Visto l'art. 24, c. 1 Legge n. 87/1953

Respinge l'eccezione di illegittimità costituzione perché manifestamente infondata.

Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

DICHIARA l'imputato responsabile del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti alla contestata recidiva semplice, lo CONDANNA alla pena di anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante l'arresto in flagranza.

Visto l'art. 29 c.p.,

CONDANNA l'imputato alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Visti gli artt. 85, c. 3 e 87, c. 4 D.P.R. n. 309/1990

ORDINA la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.

Visto l'art. 240, c. 1 c.p.

ORDINA la confisca della somma di euro 60 e dei due cellulari sequestrati all'imputato in data 11.11.2014.

Visto l'art. 544 c.p.p.

INDICA in giorni 30 il termine per il deposito delle motivazioni.

Visto l'art. 143 c.p.p.

DISPONE la traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato.

Torino, 17.12.2014.

Il Giudice  
(Andrea Natale)